

**COMUNE DI  
SAN MICHELE MONDOVI'**

**Regolamento di  
Polizia Urbana  
del Comune di  
San Michele Mondovì**

# INDICE ANALITICO

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana - Finalità
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3 Concessioni ed autorizzazioni - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente Regolamento

## **CAPO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale**

- Art. 4 Comportamenti vietati
- Art. 5 Altre attività vietate
- Art. 6 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 7 Rifiuti
- Art. 8 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 9 Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche
- Art. 10 Sgombero della neve

### **Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale**

- Art. 11 Manutenzione degli edifici e delle facciate
- Art. 12 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 13 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 14 Tende su facciate di edifici
- Art. 15 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 16 Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili
- Art. 17 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 18 Collocamento di targhe o lapidei commemorative

### **Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde**

- Art. 19 Viali e giardini pubblici
- Art. 20 Disposizioni sul verde privato

## **CAPO III - QUIETE PUBBLICA**

- Art. 21 Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 22 Impianto di macchinari
- Art. 23 Sorgenti sonore interne agli edifici
- Art. 24 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 25 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 26 Uso di strumenti sonori
- Art. 27 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 28 Saracineshe
- Art. 29 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 30 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 31 Camper Roulottes - Caravan - Attività di campeggio

## **CAPO IV - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

- Art. 32 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 33 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 34 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 35 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 36 Fucine e forni
- Art. 37 Uso di fiamma libera - Accensione falò
- Art. 38 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 39 Strumenti da taglio
- Art. 40 Trasporto di acque gasate e di seltz
- Art. 41 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 42 Materiale di demolizione
- Art. 43 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 44 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 45 illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

#### **CAPO V - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

- Art. 46 Venditori e suonatori ambulanti

#### **CAPO VI - CORTEI E MANIFESTAZIONI**

- Art. 47 Stemma del comune
- Art. 48 Cortei, cortei funebri, processioni, manifestazioni

#### **CAPO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Art. 49 Tutela degli animali domestici
- Art. 50 Protezione della fauna selvatica
- Art. 51 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 52 Animali pericolosi
- Art. 53 Mantenimento dei cani
- Art. 54 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 55 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni - Animali molesti
- Art. 56 Animali liberi

#### **CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 114/98 E NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE**

- Art. 57 Pubblicità dei prezzi
- Art. 58 Orario di apertura e chiusura
- Art. 59 Vendite di liquidazione
- Art. 60 Vendite di fine stagione o saldi
- Art. 61 Vendite promozionali

#### **CAPO IX - SANZIONI**

- Art. 62 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 63 Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio
- Art. 64 Sequestro e custodia di cose
- Art. 65 Sospensione delle concessioni e delle autorizzazioni

**CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 66 Entrata in vigore

**ALLEGATO A)**

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 - Disciplina della Polizia Urbana - Finalità**

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti la cui efficacia si estende a tutto il territorio comunale.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e del patrimonio dell'ente e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati.

### **Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, e a quanti altri soggetti previsti dalle leggi regionali.
2. Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, quando ciò' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
4. Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini e locali dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, o strumenti che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura ; può ordinare, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le prescritte garanzie, sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.
5. La contestazione di ogni violazione, oltre le sanzioni specifiche, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che siano stati omessi.
6. Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro su suolo pubblico e pericolo alla persona, l'Agente che ha contestato la violazione, provvederà mediante l'ausilio dei competenti uffici, ove non provveda subito il contravvenuto, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravvenuto stesso.
7. Quando il contravventore non sia identificabile all'atto dell'accertamento della contravvenzione perché sprovvisto di documenti idonei oppure ricusi di dare le proprie generalità o ci sia grave e fondato sospetto di simulazione, gli agenti operanti dovranno accompagnarlo al Comando Polizia Municipale per gli accertamenti del caso.
8. E' vietato ostacolare o disturbare in qualsiasi modo le operazioni di servizio degli agenti della vigilanza urbana.

**Articolo 3 -Concessioni e autorizzazioni - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente Regolamento.**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere rinnovate, ove nulla osti; il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. L'Autorità Amministrativa competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
  - a) personalmente al titolare;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune, concedente, da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
  - d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi senza obbligo di corrispondere alcuna indennità e compenso;
  - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

## CAPO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

#### **Articolo 4 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città e' vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, di edifici privati, strade pubbliche e private;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 14 anni di età;
- h) lanciare o collocare sui veicoli in sosta, sul suolo pubblico volantini o simili; salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità Amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.
- i) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida; valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso all'uso personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti; bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche. Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- m) spostare, manomettere, rompere, insudiciare o incendiare i contenitori dei rifiuti;
- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi pubblici;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- s) accendere fuochi nei giardini privati in centro abitato.

## **Articolo 5 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
  - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di oggetti ingombranti e fatiscenti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

## **Articolo 6 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi :
  - È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
  - Alle persone di cui sopra o ad altri è vietato accendere fuochi .
  - Il prodotto del lavaggio dei banchi ittici deve essere smaltito nelle apposite caditoie, onde evitare che cadendo al suolo emani odori sgradevoli.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe :
  - È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e marciapiedi le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe, salvo nei giorni e nelle ore stabilite da apposita ordinanza.
  - I cartoni e gli imballaggi, privati delle parti in plastica e/o polistirolo, debitamente legati e piegati vanno posti all'esterno dell'esercizio nei giorni e nelle ore stabilite da apposita ordinanza.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, cortili, scale e ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.



9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

#### **Articolo 7 - Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 11., è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

#### **Articolo 8 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro del centro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre quanto previsto dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità amministrativa competente potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere dei competenti uffici, la sospensione dell'attività inquisita.
3. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nel centro abitato, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas.
4. Nelle vie dell'abitato l'arresto prolungato dei veicoli a motore deve avvenire a motore spento. Si intende prolungato l'arresto eccedente i 120", che non sia giustificato da validi motivi.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di arresto ai semafori, in incroci ove il traffico è regolato manualmente dagli Agenti preposti o per cause di forza maggiore.

#### **Articolo 9 - Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche**

1. È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di veicoli e simili.
2. Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.
3. In caso di prolungata sosta su suolo pubblico di veicoli, qualora questi diventino indecorosi nonché ricettacoli di rifiuti vari, ne potrà essere disposta la rimozione onde consentire il lavaggio del suolo e l'eventuale disinfezione.
4. Le spese sostenute saranno addebitate al proprietario del mezzo.

#### **Articolo 10 - Sgombero della neve**

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da cortili nonché da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale, il quale impartisce le direttive del caso.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### **Articolo 11 - Manutenzione degli edifici e delle facciate**

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 2., l'Autorità amministrativa competente, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
4. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e norme di attuazione del PRGC
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
8. È vietato apporre o disegnare scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con bombolette spray, colori, vernici o altri materiali, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici, nonché qualsiasi altro arredo urbano.
9. L'autorità amministrativa competente disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
10. Qualora si ravvisino più gravi estremi si procederà ai sensi della legge penale.

#### **Articolo 12 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico, a causa di intasamento o rottura di grondaie e canali di gronda.
3. In caso di non ottemperanza ad eventuali prescrizioni, dettate dall'Ufficio Tecnico comunale per la manutenzione, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

#### **Articolo 13 - Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve, comunque, segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

#### **Articolo. 14 - Tende su facciate di edifici**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme speciali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia fatte salve le prescrizioni dell'Autorità comunale devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non e', comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
5. L'autorità comunale con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.

#### **Articolo 15 - Ornamento esterno ai fabbricati**

1. Gli oggetti di ornamento e arredo urbano posti all'interno del centro abitato e ricadenti su suolo pubblico (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.),

devono essere preventivamente autorizzati e quindi opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

#### **Articolo 16 - Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili**

1. È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi, comunque, in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

#### **Articolo 17 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

1. Salve le norme dei regolamenti sulla pubblicità e pubbliche affissioni, di quello edilizio, del Codice della Strada e del Piano Generale degli impianti, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato e secondo la normativa vigente.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

#### **Articolo 18 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze o, comunque, in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Autorità comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
2. L'Autorità comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Articolo 19 - Viali e giardini pubblici**

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole o nei viali alberati, è vietato :
  - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e se di taglia medio-grande con museruola;
  - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione ;
  - d) calpestare le aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
  - e) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti, infiggere chiodi;

- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
  - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
  - h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
  - i) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

#### **Articolo 20 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade o piazze aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Per quanto previsto ai commi 1-2-3, non provvedendovi i proprietari, interverrà l'Amministrazione Comunale con l'addebito di eventuali spese a carico dei proprietari medesimi.

## CAPO III - QUIETE PUBBLICA

### **Articolo 21 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente, è vietato esercitare mestieri che siano causa di disturbo o rumore superiore ai limiti previsti dalle leggi vigenti dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 20 alle ore 7.
4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, case di riposo, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
5. L'autorità amministrativa competente può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
6. I servizi tecnici competenti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità amministrativa competente, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza delle attività di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco delle attività o mestieri stessi. Queste norme limitatrici valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

### **Articolo 22 - Impianto di macchinari**

1. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una dettagliata documentazione di previsione di impatto acustico.
2. La domanda di licenza o utilizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma precedente del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di legge, deve contenere le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti.
3. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.
4. Il permesso sarà revocato quando:
  - si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
  - non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
  - siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
5. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

### **Articolo 23 - Sorgenti sonore interne agli edifici**

1. Le sorgenti sonore interne agli edifici si distinguono in:
  - servizi a funzionamento discontinuo, quali gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
  - servizi a funzionamento continuo, quali impianti di riscaldamento, condizionamento e aerazione.
2. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti previsti dalle leggi vigenti.
3. Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili.

4. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producano rumori o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00 .

#### **Articolo 24 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

1. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. Non sono in ogni caso tollerati dalle ore 22.00 alle ore 06.00, rumori di livello tale da determinare, nell'interno delle abitazioni, sia a finestre aperte che chiuse, letture sugli apparecchi appositi di numerazione di intensità del rumore superiori ai limiti previsti dalle leggi vigenti rispetto ai "rumori di fondo" della zona.
4. Si intende per "rumori di fondo" la rumorosità dovuta alla normale attività del nucleo abitato ove avviene la misurazione con esclusione degli impianti o macchine da controllare (aspirapolvere, macchine da cucire, etc.)
5. La stessa tolleranza massima è stabilita anche rispetto al rumore di fondo notturno nelle ore del riposo, dalle 22.00 alle 06.00.

#### **Articolo 25 - Rumori nei locali pubblici e privati.**

1. Nei locali pubblici e privati è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. Il livello di pressione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambito chiuso o aperto non deve superare i valori previsti dalla normativa vigente in materia.
3. I limiti di cui al comma precedente sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico.
4. Al gestore dei luoghi di cui sopra è fatto obbligo:
  - del rispetto dei livelli di pressione sonora previsti;
  - di dotarsi di sistema di registrazione del livello di pressione sonora all'interno dei locali;
  - dotarsi di sistema di controllo automatico del livello pressione sonora all'interno dei locali.
5. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
6. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui ai commi precedenti e comunque devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire ai suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 21.00 e le ore 9.00.

#### **Articolo 26 - Uso di strumenti sonori**

1. È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso, l'Autorità amministrativa competente, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
3. E' autorizzata dal Comando di Polizia Municipale la pubblicità fonica, soggetta al pagamento di specifica imposta , con le seguenti limitazioni:

- gli altoparlanti devono, in ogni caso, essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da apposito decreto ministeriale;
  - è fatto divieto di emissioni sonore nelle vicinanze di ospedali, case di riposo, scuole, luoghi di culto nonché nelle vie del centro urbano di larghezza inferiore a tre metri;
  - i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alla necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
  - la pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; nei centri abitati devono essere escluse le emissioni nelle cosiddette “ore di punta” e, pertanto, nei giorni feriali esse possono essere consentite tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le 16.00 e le 17.00.
  - nei giorni festivi possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco, nonché messaggi di candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale con previa autorizzazione.
4. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
  5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste da apposita normativa.
  6. Chi effettua la pubblicità fonica deve sempre avere al seguito l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta.

#### **Articolo 27 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

1. Dalle ore 21 alle ore 7, all'interno del centro abitato, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., che possano arrecare pregiudizio alla quiete pubblica e privata non possono avvenire se non con previa autorizzazione e devono effettuarsi con estrema cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

#### **Articolo 28 - Saracinesche**

1. In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle ore 7.00 la chiusura e l'apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.
2. È fatto obbligo altresì ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere queste ultime decorosamente ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso.

#### **Articolo 29 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.
2. Sono fatte salve dal presente articolo le manifestazioni autorizzate dall'Autorità Amministrativa.

#### **Articolo 30 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

#### **Articolo 31 - Camper Roulottes - Caravan- Attività di campeggio**

1. La sosta di camper, caravan, roulottes e l'attività di campeggio in generale, non è consentita non essendovi aree opportunamente attrezzate sul territorio comunale; dal presente divieto sono esclusi i casi di calamità.



2. Le soste potranno essere consentite esclusivamente negli spazi di volta in volta autorizzati e igienicamente attrezzati dall'Autorità Comunale, quando servano come abitazione a persone che facciano parte di parchi divertimento autorizzati.

## **CAPO IV - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **Articolo 32 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità .
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, ecc..., anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

### **Articolo 33 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente e dalle norme speciali in materia, i depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità può essere consentita l'attivazione, previa autorizzazione, anche nell'interno dell'abitato e i locali dovranno essere provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti, oltre a rispettare i requisiti di legge.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

### **Articolo 34 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato costituire ammassi di legname, materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
4. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
5. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
6. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
7. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nella Norma UNI-CIG 7131 del 1999;
  - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
  - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
  - d) per evitare la fuoriuscita del gas o di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che ne interrompono il flusso.

### **Articolo 35 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**

1. È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, carta, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le opportune cautele .

### **Articolo 36 - Fucine e forni**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in materiale idoneo.

### **Articolo 37 - Uso di fiamma libera - Accensione falò**

1. È assolutamente vietato:
  - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
  - b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
  - c) fornire di alcol, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.
2. Su tutto il territorio comunale chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire dispersioni delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
3. Dal 1° novembre al 30 aprile è comunque vietata in tutti i terreni boscati o cespugliati, ed entro i 100 metri da essi, l'accensione di fuochi o l'esecuzione di operazioni che possano creare possibilità di incendio.
4. Nei campi e nei boschi è vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza inferiore ai 100 metri da case, edifici, siepi, piantagioni, mucchi di paglia, di fieno e simili, o da depositi di materiali infiammabili o combustibili.
5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi previsti, devono essere adottate tutte le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l'aiuto di quante altre persone siano necessarie.
6. È analogamente vietato dare fuoco alle stoppie od accendere comunque fuochi nelle vicinanze di linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie alla difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
7. Chi scopre un incendio è tenuto a darne immediato avviso all'autorità (Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco).
8. In caso di incendio nessuno può rifiutarsi di prestare quei servizi e soccorsi di cui fosse richiesto dalle competenti autorità.

### **Articolo 38 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, petardi, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

### **Articolo 39 - Strumenti da taglio**

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio o di ferri acuminati non opportunamente smontati, o protetti alle estremità con opportuni ripari, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

### **Articolo 40 - Trasporto di acque gasate e di seltz**

1. I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o simili, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla pubblica incolumità, per il caso di accidentali esplosioni dei recipienti trasportati.

### **Articolo 41 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione**

1. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
2. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente e secondo quanto stabilito in materia, a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

### **Articolo 42 - Materiale di demolizione**

1. È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno di fabbricati, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dell'Autorità Amministrativa che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

### **Articolo 43 - Insegne, persiane, vetrate di finestre**

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, che insistono sulla pubblica via, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

### **Articolo 44 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

### **Articolo 45 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi per la notte .

## **CAPO V - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

### **Articolo 46 - Venditori e suonatori ambulanti**

1. Tutte le persone di cui al presente articolo devono sospendere l'attività nel seguente orario: dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 8, salvo diversa autorizzazione
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, case di riposo, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

## **CAPO VI - CORTEI E MANIFESTAZIONI**

### **Articolo 47 - Stemma del Comune**

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali, senza autorizzazione.

### **Articolo 48 - Cortei - Cortei funebri - Processioni - Manifestazioni**

1. I cortei, i cortei funebri, le processioni dovranno rispettare le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto ; nel caso di pericolo per l'incolumità delle persone, potranno essere vietati.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

## **CAPO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Articolo 49 - Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare e lasciare incustoditi animali domestici.

### **Articolo 50 - Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 21, lett. c), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### **Articolo 51 - Disposizioni riguardanti gli animali**

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. Per lo smaltimento delle carcasse animali si procederà nel seguente modo:
  - quando si tratti di animali di piccola taglia o di affezione si seguirà quanto previsto dai regolamenti comunali;
  - quando si tratti di animali di grossa taglia conferendoli alle imprese specializzate.
3. Il tutto dovrà avvenire comunque sotto la supervisione dei veterinari della competente A.S.L.
4. Su suolo pubblico o aperto al pubblico è sempre e comunque vietato alimentare i volatili e abbandonare alimenti ed i relativi contenitori all'uopo destinati.
5. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
6. Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale d'igiene, oltre che dal Codice della Strada, è vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiosi e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco che ne stabilirà i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
7. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
8. E' vietato abbandonare animali all'interno dell'abitacolo dei veicoli in sosta.
9. Allo scopo di garantire il benessere degli animali sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano loro maltrattamenti o sevizie.
10. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
11. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
12. È vietato condurre cani nelle chiese, cimiteri, teatri, arene, luoghi destinati a funzioni religiose o a pubblici spettacoli e nei pubblici esercizi, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.

### **Articolo 52 - Animali pericolosi**

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

### **Articolo 53 - Mantenimento dei cani**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola.
2. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.
3. È fatto obbligo altresì ai conduttori dei cani di evitare che essi sporchino il suolo pubblico e di provvedere, altrimenti, a rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura e depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi o se presenti negli appositi raccoglitori.
4. Agli stessi conduttori è fatto obbligo di mostrare, su richiesta degli Agenti preposti ai controlli, idonea attrezzatura di cui al comma precedente, che dovrà sempre essere portata in luoghi pubblici ogni qualvolta si condurranno animali domestici, ed il tatuaggio dell'animale.
5. Il Sindaco può comunque vietare, nonostante l'osservanza di tutte le precedenti prescrizioni, la conduzione di animali domestici in determinate zone o luoghi della città.
6. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
7. I cani vaganti non tatuati e non catturati, se non considerati pericolosi dall'autorità sanitaria, non possono essere soppressi e devono essere immediatamente tatuati; se non reclamati entro il termine di 60 gg. possono essere ceduti a privati o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
8. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
9. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

### **Articolo 54 - Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

### **Articolo 55 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni - Animali molesti**

1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
3. Nel caso sopraddetto, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

### **Articolo 56 - Animali liberi**

1. L'autorità Amministrativa competente con propria ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.



## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 114/98 E NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE**

### **Articolo 57 - Pubblicità dei prezzi**

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all'art. 14, comma 1, dal D.Lgs. n. 114/98, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico con chiara indicazione numerica in moneta corrente.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta. L'assenza dei prezzi esposti con la giustificazione espressa «vetrina in allestimento» (o espressioni simili) deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'allestimento della vetrina e comunque non superiore alle 48 ore.

### **Art. 58 - Orario di apertura e chiusura**

1. Nel Comune di San Michele Mondovì, in quanto riconosciuto Comune Montano, non sussiste l'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale .
2. L'esposizione del cartello, contenente l'indicazione dell'orario, è obbligatoria e deve essere fatta in modo che lo stesso sia chiaramente visibile o leggibile anche dall'esterno dell'esercizio di vendita; negli stessi modi dovranno essere inoltre pubblicizzate le variazioni di orario.
3. Qualora nel corso dell'anno, ricorrano più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono comunque osservare l'apertura nelle ore antimeridiane di almeno uno dei tre giorni festivi, dandone avviso alla clientela almeno una settimana prima delle festività stesse.

### **Art. 59 - Vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs n. 114/98 e dall'art. 13 della L.R. 28/99, là dove sono espressi, tra il resto, tempi e modi della comunicazione dovuta dall'interessato .
2. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e per un durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale, di trasformazione o rinnovo dei locali.
3. Al termine della liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario alla effettuazione dei lavori, che comunque non può essere inferiore a 7 giorni.
4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
5. Le merci, devono essere poste con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.
6. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
7. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune.
8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
9. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

10. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.

11. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere, a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

#### **Art. 60 - Vendite di fine stagione o saldi**

1. Le vendite di fine stagione, come definite dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 14 della L.R. 28/99 (là dove sono espressi, tra il resto, tempi e modi della comunicazione dovuta dall'interessato), possono essere effettuate, fino ad un massimo di quattro settimane anche non continuative, nei periodi seguenti dell'anno:

dal 10 gennaio al 31 marzo

dal 10 luglio al 30 settembre

2. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.

3. Durante il periodo nel quale vengono effettuate le vendite di fine stagione è possibile porre in vendita soltanto le merci presenti nell'esercizio e relative pertinenze. E' vietato introdurre nuove merci, anche in conto deposito.

4. Le merci offerte devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

5. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune.

6. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.

7. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

8. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.

9. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere, a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

#### **Art. 61 - Vendite promozionali**

1. Le vendite promozionali, come definite dall'art. 15, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 114/98, possono essere effettuate dall' esercente dettagliante per tutti oppure per una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato nell'arco dell'anno.

2. Le vendite promozionali di prodotti di carattere stagionale del settore non alimentare non possono essere effettuate nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi. Le vendite promozionali di prodotti non aventi carattere stagionale possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Chi intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione scritta al Comune almeno cinque giorni prima dell'inizio, precisando nella stessa la durata della vendita ed il genere dei prodotti oggetto di promozione.

4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.
5. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
6. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune.
7. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
8. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
9. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.
10. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere, a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

## CAPO IX - SANZIONI

### **Articolo 62 - Accertamento delle violazioni e sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell' *allegato a)* al presente regolamento , secondo le modalità e quanto disposto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i – Art. 13 e seguenti.
3. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

### **Articolo 63 - Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

### **Articolo 64 - Sequestro e custodia di cose - Art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689**

1. I funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario idoneo.
4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **Articolo 65 - Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
  - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
  - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e, comunque, per un periodo massimo di giorni trenta.

## **CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Articolo 66 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

## ALLEGATO A)

ARTICOLO	TESTO	SANZIONI (minima e massima) IMPORTI IN EURO
4 comma 1	Comportamenti vietati lett. a-b-c (rimuovere)-n (ostruire o deviare)  lett. d  lett. e) f) g) h) i)  lett. l) m) n) o) p) q) r) s)	30 - 300  25 - 75  25 - 75  25 - 75
5	Altre attività vietate	25 - 150
6 commi 1-4-5-8  commi 2-10  comma 9  comma 11  comma 3  comma 7	Nettezza del suolo e dell'abitato      Obblighi per commercianti su aree pubbliche  Disposizioni riguardanti negozi e botteghe : - spargere o accumulare rifiuti e immondizie provenienti dalle loro botteghe - mancata piegatura e legatura di cartoni e/o imballaggi	25 - 200  30 - 240  25 - 180  (Codice della Strada)  25 - 75  30 - 200
7 commi 1-4-7 (rendere impossibile la raccolta) comma 2 comma 3 comma 5 comma 6 comma 7 (parcheggiare)	Rifiuti	25 - 200 25 - 200 25 - 200 Legge 915/82 denuncia legge 915/82 L. 200.000  Codice della Strada
8	Produzione di odori, gas, vapori	30 - 300
9	Divieto di lavatura veicoli (Art. 4 c. 1 lett. i)	25 - 75
10 comma 1 comma 2  comma 4	Sgombero della neve: pulizia marciapiedi prospicienti; scarico su suolo pubblico di neve da cortili o tetti	25 - 200  25 - 200  25 - 200

comma 5		30 - 200
11 commi 1-2 comma 4	Manutenzione edifici: omessa conservazione; omessa segnalazione di operazioni di verniciatura o imbiancatura;	25 - 150
comma 5	omessa manutenzione targhe e numeri civici;	25 - 90
comma 7	mancato estirpamento erba lungo il fronte dello stabile o muro di cinta;	25 - 90
comma 8	imbrattamento muri con spray e simili	50 - 300
12	Manutenzione tetti, cornicioni e canali gronda	30 - 300
13	Manutenzione di aree di pubblico transito	25 - 120
14	Tende su facciate di edifici	25 - 150
15 comma 1	Ornamento esterno ai fabbricati: non opportunamente assicurati in modo da non impedirne la caduta;	30 - 200
16	Spolveramento di panni, tappeti o suppellettili	25 - 120
17	Collocamento di cartelli o iscrizioni	25 - 200
18	Collocamento targhe	25 - 150
19 lett. h	Viali e giardini pubblici: Competizioni sportive	30 - 200 Codice della Strada  oltre alla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente e immediatamente
20 comma 4	Disposizioni sul verde privato	(codice della strada) 30 - 200
21	Esercizio dei mestieri, arti e industrie:	30 - 200
22	Impianto di macchinari	Leggi in materia
23	Sorgenti sonore interne	25 - 200
24	Funzionamento apparecchiature nelle abitazioni	25 - 200
25 commi 1-5-6	Rumori nei locali pubblici e privati	30 - 300
26	Uso di strumenti sonori	25 - 150
27	Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	25 - 120
28	Saracinesche	25 - 120
29	Schiamazzi, canti e grida sulle pubbliche vie	25 - 120
30 comma 1 comma 2	Dispositivi acustici antifurto	Codice della strada 40 - 300
31	Camper, roulotte, attività di campeggio	30 - 200
32	Sostanze liquide, infiammabili e combustibili	30 - 200
33	Requisiti depositi e locali vendita combustibili	60 - 400
34	Detenzione combustibili in case o altri edifici	30 - 200
35	Accatastamento di legno o materiale	

	infiammabili	25 - 120
36	Fucine e forni	25 - 120
37	Uso di fiamma libera - accensione falò	30 - 300
38	Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	Salvo leggi in materia 30 - 300
39	Strumenti da taglio	25 - 90
40	Trasporto di acque gasate e seltz	25 - 90
41	Segnalazione e riparazione opere in costruzione	30 - 300
42	Materiali di demolizioni	30 - 300
43	Insegne, persiane, vetrate di finestre	25 - 120
44	Ripari ai pozzi, cisterne e simili	30 - 200
45	Illuminazione dei portici, scale, anditi	25 - 120
46	Venditori e suonatori ambulanti:	30 - 200
47	Stemma del Comune	30 - 200
48	Cortei, cortei funebri, processioni, manifestazioni	30 - 200
49 commi 1-2	Tutela degli animali domestici	Codice Penale Art. 727
50 comma 2 comma 3	Protezione della fauna selvatica trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi	Normativa regionale  30 - 300
51 comma 7	Disposizioni riguardanti gli animali: transito gruppi animali	25 - 90 Codice della Strada
52	Animali pericolosi	25 - 90
53	Mantenimento dei cani	25 - 90
54	Trasporto animali sui mezzi pubblici	Regolamento apposito
55	Detenzioni di cani o altri animali nelle abitazioni - animali molesti	25 - 90
57 - 61	SANZIONI PREVISTE PER VIOLAZIONI DI CUI AL CAPO VIII Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel capo VIII del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di 75 euro ad un massimo di 450 euro.  In caso di particolare gravità o recidiva, si applica quanto previsto dall'art. 22 c. 2 del D.Lgs. 114/98.	30 - 200
	Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	25 - 150





# Comune di San Michele Mondovì

Provincia di Cuneo

<b>Copia</b>	<b>VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
--------------	------------------------------------------------------------

**OGGETTO:**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA  
URBANA**

**N.14**

**Data  
30/05/2006**

L'anno **duemilasei** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore *ventuno* e minuti *zero* nella Sala delle Adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati in sessione Straordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, i Consiglieri Comunali, nelle persona dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENZE
RUFFA geom. Fulvio - Sindaco	Si
MICHELOTTI Domenico - Consigliere	Si
AIMONE Ing. Maurizio - Assessore	Si
PEIRANO Loredana - Consigliere	Si
MOLLO Alessio - Consigliere	No Giustificato
CENSI Vincenzo - Assessore	Si
FONTANA Dott. Vittorio - Vice Sindaco	Si
ROVERE Eugenio - Consigliere	Si
GHIRARDI Michele - Assessore	Si
VOLUME Ugo - Consigliere	Si
RAVIOLO Michele Giuseppe - Consigliere	Si
AVICO Giuseppe Carmelo - Consigliere	Si
BARAVALLE Prof. Donato - Consigliere	Si
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **BERNARD Dott. Giacomo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, rientra in sala il Consigliere Comunale PEIRANO Loredana. Il numero dei Consiglieri presenti sale a dodici.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTA la propria deliberazione n. 36 del 30.07.2004, ad oggetto "Approvazione Regolamento di Polizia Urbana", debitamente esecutiva;

CONSIDERATO che persone non residenti e non contribuenti depositano sacchetti di immondizia nei contenitori del Comune di San Michele, provocando un riempimento dei cassonetti e un maggior costo per lo smaltimento;

RITENUTO pertanto inserire il seguente comma 1 bis all'art. 7 **"L'utilizzo dei cassonetti destinati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è riservato esclusivamente ai residenti del Comune, ovvero a coloro che non residenti siano in regola con il pagamento della tassa comunale di smaltimento rifiuti. E' vietato depositare sacchetti o rifiuti sfusi fuori dei cassonetti, nonché depositare materiale inerte (es. calcinacci) e sfusi in genere all'interno dei cassonetti."**  
per eliminare questo fenomeno e conseguentemente modificare l'art. 7 dell'allegato A;

VISTO l'art. 42 lettera a) del D.L.vo 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale, sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

CON votazione palese e con n. otto voti favorevoli, n. zero contrari e n. quattro astenuti (Volume, Avico, Raviolo, Baravalle);

## DELIBERA

1) Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento di Polizia Urbana:

comma 1 bis all'art. 7 **"L'utilizzo dei cassonetti destinati alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è riservato esclusivamente ai residenti del Comune, ovvero a coloro che non residenti siano in regola con il pagamento della tassa comunale di smaltimento rifiuti. E' vietato depositare sacchetti o rifiuti sfusi fuori dei cassonetti, nonché depositare materiale inerte (es. calcinacci) e sfusi in genere all'interno dei cassonetti."**

ART. 7 DELL'ALLEGATO A)

7 commi 1- 1bis -4- 7 (rendere impossibile la raccolta) comma 2 comma 3 comma 5 comma 6 comma 7 (parcheggiare)	Rifiuti	50 - 300 (oltre alla normativa vigente in materia)  Codice della Strada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------

2) Di dare atto che il presente Regolamento, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, sarà ripubblicato per giorni 15 ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.